

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
ex art. 70 comma 10 del D. Legis. n.14/2019

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 320-1/2025 RG ed esaminata la proposta ad istanza di Longobardo Salvatore, nato a Catania (CT) il 23.11.1963 C.F. LNGSVT63S23C351C e Arena Maria Rosa nata a Catania (CT) il 24/05/1963 C.F. CFRNAMRS63E64C351M entrambi residenti a Catania (CT) in via Gramignani n. 46 rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Sciacca del Foro di Catania C.F. SCCMSM72C02C352U;

rilevato che i proponenti hanno inteso chiedere l'accesso alla procedura denominata “*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)*”;

rilevato che l'OCC ha provveduto ad effettuare le comunicazioni e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII e che sono pervenute osservazioni della sola creditrice Dynamica Retail s.p.a.; rilevato che la suddetta creditrice ha formulato osservazioni articolate, sia con riferimento al profilo della colpa grave in capo ai debitori sia con riferimento alla convenienza del piano stesso;

rilevato che nella relazione il gestore della crisi ha valutato negativamente il merito creditizio della Dynamica Retail s.p.a., inserendo, tuttavia, delle considerazioni non del tutto condivisibili relative al mutuo stipulato dagli istanti; in ogni caso, sulla scorta della valutazione del merito creditizio effettuata dal gestore, le osservazioni in ordine all'eventuale convenienza del piano proposto non sono ammissibili in questa sede;

rilevato, al contrario, che devono ritenersi ammissibili le osservazioni nella parte in cui tendono a sollecitare il potere del Giudice di verificare l'esistenza dei presupposti per l'omologa, fra cui vi è certamente l'assenza di colpa grave, dolo o malafede in capo ai debitori. Nel caso di specie, la Dynamica Retail s.p.a., ha fatto rilevare che “*le spese familiari, non possono costituire reale causa di un indebitamento incolpevole, tenuto conto che il sig. Salvatore Longobardo è un dipendente,, che ha maturato il TFR e non ha subito riduzioni della retribuzione tali da giustificare l'incapacità di adempiere alle obbligazioni. I debiti peraltro risultano contratti quando era già consapevole dei finanziamenti e quindi non possono legittimare l'accesso alla presente procedura. I debiti contratti peraltro, considerato il loro ammontare complessivo per oltre € 180.000,00 non risultano coerenti con le spese e comunque non è stata fornita prova del nesso tra le spese e l'indebitamento*” ed ancora che “*il sig. Salvatore Longobardo ha volontariamente tacito la propria situazione debitoria mentre la Dynamica Retail s.p.a. non era a conoscenza, né poteva esserlo, della situazione di sovraindebitamento. Non vi è dubbio quindi che tale comportamento esclude il requisito dell'assenza di dolo o colpa grave e comunque configura una esclusiva e colpevole responsabilità del consumatore nel proprio sovraindebitamento. Tanto più che il consumatore non ha neppure fornito una ricostruzione veritiera dell'esposizione debitoria, omettendo di rappresentare il susseguirsi dei finanziamenti ottenuti*”;

rilevato che le cause del sovraindebitamento sono brevemente tratteggiate dal gestore della crisi nella relazione depositata (e ribadite nella relazione ex art. 70 CCII); esse sarebbero da ricondurre al “*dissesto del Comune di Catania che ha comportato il mancato pagamento delle commesse nei confronti dell’Azienda datrice di lavoro del debitore istante Longobardo Salvatore*”; tuttavia, da un approfondito esame dei documenti prodotti, deve rilevarsi che non vi è alcuna prova della mancata regolarità nel pagamento degli stipendi da parte della AGESP indicata quale causa dello squilibrio economico da parte del gestore della crisi (cfr. pagina 10 e 11 della relazione). I debitori si sono, infatti, limitati a produrre la delibera con cui è stato dichiarato il dissesto del Comune di Catania e nessun ulteriore documento. Dagli estratti conto in atti, che vanno dal 2020 alla data di presentazione della proposta, si evince al contrario un regolare accredito mensile dello stipendio in favore del Longobardo; ben avrebbero potuto i ricorrenti produrre gli estratti conto relativi al periodo 2018/2020 per dimostrare il mancato o ritardato accredito degli stipendi. Nulla, invece, è possibile rinvenire nel fascicolo telematico. A ciò si aggiunga che non pare corretta la valutazione in ordine al reddito complessivo relativo all’anno 2009/2010 che è quantificato dall’OCC in € 1.737,39 al fine di giustificare come congrua la rata del mutuo contratto nel 2010 pari ad € 731,13. Invero dal documento in atti si evince quanto segue:

PERIODO D'IMPOSTA DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009		
IMPORTI IN EURO		
PL11	Reddito complessivo - dichiarante	23.130
PL51	Imposta netta - dichiarante	2.552
PL72	Addizionale regionale all'Irpef dovuta - dichiarante	323
PL75	Addizionale comunale all'Irpef dovuta - dichiarante	139
Quadri presenti	CD ED FD PL	

per cui il reddito complessivo netto annuo è pari ad € 20.116 corrispondenti ad € 1.436,00 netti mensili ove si considerino 14 mensilità (come pare potersi desumere sia dagli estratti conto che dalla busta paga di luglio del 2025 depositata in atti). Conseguentemente la rata di € 731,13 era superiore al 50% dello stipendio mensile netto del Longobardo e la somma residua per la famiglia composta da tre persone (€ 704,00) certamente inferiore al parametro legale, indicato nella stessa relazione a pagina 8 anche ai fini della valutazione del merito creditizio;

rilevato che, la valutazione complessiva della vicenda economica dei ricorrenti, non permette di ricondurre ad alcuna circostanza l’inadempimento alle rate del mutuo che per diversi anni è stato l’unico finanziamento in corso; non si comprende né se vi sia stato un aumento di spese né se vi siano state altre ragioni, comunque non dedotte, che abbiano causato l’inadempimento e successivamente il sovraindebitamento. Con i dati a disposizione è possibile solo osservare che la rata iniziale era certamente esorbitante rispetto al reddito mensile per una famiglia monoredito composta da tre persone;

rilevato, dunque, che – con la documentazione a disposizione- non può escludersi che il sovraindebitamento sia stato generato con colpa grave, anche perché nemmeno è noto

l'utilizzo delle somme richieste in prestito con la prima cessione del quinto (poi estinta con la nuova cessione in corso), su cui nulla viene detto in seno alla relazione;
rilevato che la dichiarazione di inammissibilità non preclude ai ricorrenti la proposizione di una nuova proposta, che sia supportata da prove o quanto meno plurimi elementi che possano condurre il Giudice ad una valutazione positiva ai fini dell'omologa;

P.Q.M.

DICHIARA

l'inammissibilità della domanda alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ad istanza di Longobardo Salvatore, nato a Catania (CT) il 23.11.1963 C.F. LNGSVT63S23C351C e Arena Maria Rosa nata a Catania (CT) il 24/05/1963 C.F. CFRNAMRS63E64C351M entrambi residenti a Catania (CT) in via Gramignani n. 46.
revoca le misure protettive disposte con il decreto del 3/10/2025.

Si comunichi.

Catania, 19/11/2025

Il Giudice

Laura Messina